

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 227}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, MANNUZZU, VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA,
GRANATI CARUSO, BOTTARI**

Presentata il 20 luglio 1983

Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sentita da tutti l'esigenza di una nuova organica disciplina del processo penale. Sul vecchio tronco del sistema del 1931 si sono inserite in questi decenni modifiche e correzioni, spesso di segno contraddittorio fra loro, che hanno modificato profondamente l'impianto originario, ma che non sono certamente riuscite a disegnare un nuovo processo adeguato alle esigenze di tutela sia della collettività sia dei cittadini imputati.

I deputati del gruppo comunista che sottoscrivono questa proposta di legge hanno presentato il progetto di una nuova legge-delega per la riforma del codice di procedura penale nel testo approvato dalla Commissione giustizia nella scorsa legislatura. Non tutti gli aspetti di quel progetto sono condivisibili, ma certo esso rappresenta la più realistica base di discussione per una riforma organica. Nell'attesa di poter disporre di questa ri-

forma è però necessario procedere ad interventi che correggano quegli aspetti dell'attuale normativa che sulla base della esperienza appaiono meno compatibili con le esigenze di un processo efficace e rispettoso dei diritti dei cittadini.

I presentatori di questa proposta di legge sono convinti che una riforma di così ampio rilievo come quella che riguarda l'intero processo penale non può essere studiata solo in astratto, ma va verificata, almeno nei suoi aspetti più significativi, al contatto con i problemi che emergono nelle singole realtà sociali e giudiziarie. Per questo è necessario non procrastinare ogni intervento all'entrata in vigore del codice di procedura penale, ma cominciare a varare quelle riforme che sono compatibili con gli attuali caratteri del processo ma che nel contempo prefigurano il nuovo assetto. D'altra parte, l'esperienza ha dimostrato che alcuni aspetti dell'odierno processo penale

necessitano più di altri di un intervento immediato, che ben può essere apportato in una logica di progressiva anticipazione del nuovo sistema.

In questa proposta di legge sono presi in esame tre aspetti, tra i più scottanti dell'attuale processo penale: la libertà personale dell'imputato, i rapporti tra pubblico ministero e giudice istruttore, la comunicazione giudiziaria. Sull'attuale disciplina della libertà personale dell'imputato si interviene essenzialmente in tre direzioni:

a) si propone che le circostanze aggravanti, in genere, non incidano nel computo della pena ai fini della determinazione della durata della carcerazione preventiva e della obbligatorietà del mandato o dell'ordine di cattura;

b) si esclude che, nei casi di mandato di cattura facoltativo, il pubblico ministero possa emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale al di fuori dei casi in cui è urgente impedire l'inquinamento delle prove o prevenire la fuga; si vuole in definitiva instaurare il principio che l'organo dell'accusa non possa, se non in casi ben tipicizzati, limitare la libertà personale del cittadino; di norma il provvedimento restrittivo deve essere emesso dal giudice istruttore;

c) si riducono espressamente i termini di carcerazione preventiva così come previsti dalla cosiddetta legge Cossiga per le fasi successive alla chiusura dell'istruttoria, secondo la linea che i deputati comunisti sostennero durante la discussione del progetto di conversione del decreto-legge e che fu oggetto di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura da parlamentari comunisti, socialisti, del PdUP e della Sinistra Indipendente; se è vero, infatti, che processi di grande complessità esigono una istruttoria lunga e laboriosa è altrettanto vero che, terminata l'istruttoria, nulla si deve opporre alla rapida celebrazione del dibattimento.

I termini che verranno così a configurarsi, sono certamente molto inferiori rispetto a quelli attuali, anche se non rag-

giungono ancora livelli ottimali. Va però considerato che occorre contemporaneamente agire anche sull'accelerazione del processo penale per evitare, specie nei casi più gravi (assassini, mafiosi, per esempio), ingiustificate scarcerazioni; un'apposita separata proposta di legge si occupa di questo problema. Raggiunto questo obiettivo, si potrà nuovamente tornare ad incidere sui termini di carcerazione preventiva per ottenerne un'ulteriore riduzione.

Attraverso questi interventi si intende da un lato rispondere alle motivate critiche che all'eccessivo protrarsi della carcerazione preventiva nel nostro processo sono provenute dalla Corte europea per i diritti dell'uomo e dall'altro avviare un superamento degli aspetti deteriori della cosiddetta legislazione dell'emergenza.

Gli articoli relativi ai rapporti tra pubblico ministero e giudice istruttore tendono a stabilire ordine e chiarezza in una materia che oggi è di fatto quanto mai confusa; non di rado, infatti, nella pratica, si assiste all'esercizio dell'azione penale da parte del giudice istruttore e a richieste di formalizzazione da parte del pubblico ministero effettuate senza l'indicazione del capo d'imputazione.

L'articolo 6 del progetto disciplina in termini nuovi la materia della comunicazione giudiziaria. Si concede al pubblico ministero un termine di trenta giorni dal momento in cui perviene la *notitia criminis*; allo scadere di questo termine egli deve emettere la comunicazione giudiziaria; in tal modo da un lato si fa salva la necessaria riservatezza delle primissime indagini e dall'altro si intende evitare il fenomeno delle cosiddette comunicazioni giudiziarie « a pioggia », con scopo cautelare, che poi si rivelano dopo le primissime indagini del tutto infondate.

Questi gli aspetti essenziali del progetto. I proponenti, anche per la complessità del tema, intendono conferirgli un carattere aperto a tutti i possibili contributi migliorativi e, per l'urgenza che esso assume, auspicano che la Camera possa prenderlo in esame al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il mandato o l'ordine di arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di avere efficacia se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato od ordine di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva ».

ART. 2.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 255 - (*Determinazione della pena*). — Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Delle circostanze non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per le circostanze aggravanti alle quali non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando si procede con istruzione sommaria, l'imputato deve essere immediatamente scarcerato se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato venti giorni senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o abbia richiesto che si proceda con istruzione formale. L'imputato deve essere altresì immediatamen-

te scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 296 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore a richiesta del pubblico ministero. Il pubblico ministero nel richiedere l'istruzione deve formulare il capo d'imputazione e indicare specificatamente gli atti di cui richiede il compimento al giudice istruttore, fermi restando i doveri di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 299 ».

ART. 5.

Dopo il secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Fuori dei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 74, il giudice istruttore non può procedere per il nuovo reato se il pubblico ministero non ha richiesto anche per esso l'istruzione formale ai sensi del primo comma ».

ART. 6.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 390. — (*Iscrizioni a registro e comunicazioni relative. Nomina del difensore*). — Il procuratore della Repubblica o il pretore deve inscrivere, nello stesso giorno in cui ne riceve notizia, il nominativo di ogni indiziato e gli estremi del reato per cui sono in corso indagini in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica o della pretura.

L'iscrizione deve essere corretta ogni volta in cui viene mutato il titolo di reato per il quale le indagini sono in corso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entro trenta giorni dalla prima iscrizione, il procuratore della Repubblica o il pretore deve comunicare alla persona nei cui confronti sono state compiute le indagini, gli estremi delle iscrizioni che la riguardano, invitandola a nominare un difensore. Analoga comunicazione va fatta alla persona offesa dal reato.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata anche prima del termine ivi stabilito quando vengono compiuti atti cui il difensore ha diritto di assistere.

Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine indicato nel terzo comma sono nulli se non è stata inviata la comunicazione ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Quando la legge prescrive l'emissione del mandato di cattura, in luogo di questo il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emette, con la facoltà prevista nell'articolo 259, ordine di cattura.

Quando la legge consente l'emissione del mandato di cattura, in luogo di questo il procuratore della Repubblica o il procuratore generale può emettere, con la facoltà prevista nell'articolo 259, ordine di cattura nei soli casi in cui sussiste grave e imminente pericolo di inquinamento della prova o di fuga. In ogni altro caso deve chiedere al giudice istruttore, anche prima di fare richiesta per l'istruzione formale, l'emissione del mandato di cattura ».

ART. 8.

Sono abrogati tutti i divieti di concessione della libertà provvisoria previsti per i casi in cui l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura è facoltativa.

ART. 9.

Dopo il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« I termini indicati nei commi precedenti sono prolungati, per la sola fase istruttoria e senza effetti per le fasi successive, di un terzo per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, per i delitti commessi per fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e per quelli commessi da persona imputata o condannata per appartenenza ad una delle associazioni di cui ai citati articoli 416-*bis* e 75.

Per i delitti indicati nel comma precedente la durata della custodia preventiva non può superare la metà del massimo della pena prevista per il delitto e comunque gli otto anni.

In tutti gli altri casi la durata della custodia preventiva non può superare il terzo del massimo della pena e comunque i cinque anni ».

ART. 10.

È abrogato l'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

ART. 11.

Costituisce illecito disciplinare la violazione, da parte del magistrato, delle prescrizioni previste dall'articolo 390, dal primo comma dell'articolo 272, dal primo comma dell'articolo 296 e dal secondo comma dell'articolo 299 del codice di procedura penale.